

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2492

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTO, GRIBAUDO, GUERRA, LAUS, SARRACINO

Introduzione dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di deroghe al computo della durata massima della corresponsione dell'integrazione salariale ordinaria nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da situazioni climatiche eccezionali

Presentata il 1° luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni evidenza scientifica dimostra come i cambiamenti climatici stiano drammaticamente e strutturalmente mutando le condizioni di vita e di lavoro anche nel nostro Paese.

Solo pochi giorni fa, a estate astronomica non ancora iniziata, si sono già registrate temperature vicine ai 40 gradi in molte località, determinando condizioni di particolare disagio e pericolo per molti lavoratori. Per citare solo alcuni esempi, all'interno degli stabilimenti Stellantis di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, o di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, ci sono state mobilitazioni e scioperi dei lavoratori per denunciare le difficili condizioni di lavoro determinate

dalla temperatura interna troppo elevata dei capannoni.

Ancora più gravi sono le conseguenze per i lavoratori all'aperto, come quelli dell'agricoltura, dell'edilizia, della manutenzione stradale o i *rider*.

Negli anni passati sono stati adottati dei provvedimenti di urgenza per tutelare i lavoratori in caso di emergenza climatica, compresi quelli relativi alle straordinarie ondate di calore, prevedendo in particolare la non applicazione dei limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e l'esenzione dal relativo contributo addizionale. A tutt'oggi, per l'anno in corso non è stato adottato alcun provvedimento, nonostante le ondate di calore si siano già dif-

fusamente manifestate nella quasi totalità del territorio nazionale.

La definizione, tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, di linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche, è certamente opportuna ma non può considerarsi esaustiva per la soddisfacente regolamentazione del fenomeno.

Altrettanto necessarie appaiono le misure che sono state già adottate da diverse regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Liguria, Sicilia, Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna, Abruzzo e Lombardia) per interdire le attività lavorative all'aperto nelle ore più calde del giorno.

Tuttavia, stante il dato consolidato degli effetti determinati dai mutamenti climatici

in atto, non più riconducibili a eventi straordinari, così come la consapevolezza che tali effetti andranno sempre più accentuandosi nel corso dei prossimi anni, appare necessaria l'adozione di misure legislative strutturali per regolare in maniera organica la materia.

La presente proposta di legge intende proprio superare la logica emergenziale che ha caratterizzato gli atti adottati negli anni passati e apportare modifiche alla legislazione vigente, in particolare intervenendo sul decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di assicurare ai lavoratori e alle imprese delle tutele che consentano di non mettere a rischio la salute e la vita dei lavoratori medesimi in conseguenza delle temperature estreme determinate dai mutamenti climatici in atto.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, concernente deroghe in materia di integrazione salariale ordinaria nei casi determinati da situazioni climatiche eccezionali)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. — *(Deroghe in materia di integrazione salariale ordinaria nei casi determinati da situazioni climatiche eccezionali)* — 1. Al fine di fronteggiare le eccezionali condizioni ambientali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore determinate dai cambiamenti climatici in atto, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*).

2. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

3. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e, a prescindere dal requisito delle giornate lavorative, agli operai con contratto a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

4. Le integrazioni salariali di cui al comma 3 del presente articolo sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

5. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è corrisposto direttamente dall'Istituto medesimo ».

2. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali è riconosciuta l'indennità integrativa di cui all'articolo 47-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nella misura del 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto di lavoro.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini della presente legge la dotazione finanziaria del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici

protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0151270